



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"
Via Alcuino, 4 20149 Milano
Tel. 02318112/1
Codice fiscale: 97504620150 – Codice meccanografico: MIIS07200D
e-mail: MIIS07200D@istruzione.it – Pec: MIIS07200D@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.severi-correnti.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato e adottato **con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 17 settembre 2025, previa approvazione del Collegio dei docenti delibera n. 9 dell'11 settembre 2025**, in applicazione del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti") come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Premessa

Obiettivo di questo Regolamento è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e nella prevenzione dei comportamenti devianti e devianti, **mettendo al centro il principio di responsabilità e di crescita degli studenti e delle studentesse.**

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal D.P.R. 249 del 24/06/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal D.P.R. 235 del 21/11/2007 "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;-
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - Direttiva 15/03/2007, Prot. n.30/dip./segr. - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - Direttiva del 30/11/2007, n.104 - Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 - Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento di Istituto;
 - L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
 - C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
 - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 - chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt. 581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura Penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- dalla Legge 71/2017 e dall'Aggiornamento delle linee di orientamento del MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- dalla nota 3392 del 16.06.2025 del Ministro dell'istruzione e del merito "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione"
- dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150- Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Nel testo seguente, per non appesantirne ulteriormente la formulazione, il termine studente/alunno sarà rappresentativo anche di studentessa/alunna.

Art. 1 - Doveri degli studenti

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti, comportandosi diligentemente e responsabilmente in occasione delle esercitazioni e prove di evacuazione.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti sono tenuti a risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature secondo il valore di mercato.

Qualora non siano individuati i diretti responsabili di danni arrecati ad un'aula o alla sua dotazione, allo scopo di instaurare un positivo controllo sul gruppo sociale, la classe assegnataria dell'aula avrà il dovere di risarcire i danni.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi indicati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

Art. 2 - Infrazioni disciplinari

Commette infrazione disciplinare lo studente che:

- non mantiene un comportamento corretto e coerente rispetto alle finalità della comunità scolastica;
- non frequenta regolarmente i corsi senza giustificato motivo;

- non assume un comportamento rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e degli altri studenti;
- non osserva le disposizioni organizzative, di sicurezza e disciplinari;
- non utilizza correttamente le strutture e i sussidi didattici;
- arreca danno al patrimonio scolastico;
- utilizza impropriamente i supporti tecnologici e informatici.

Per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad internet a scuola, anche grazie all'installazione delle lavagne interattive, e nel rispetto delle disposizioni del MIUR, è un privilegio e un diritto.

In particolare, è ammesso e auspicato l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) in quanto l'istituzione scolastica valorizza la libertà d'espressione e l'interazione di conoscenze, ma richiede che tali libertà siano utilizzate nei limiti del lecito e non offendano gli altri; per cui è consentito l'utilizzo delle TIC per recuperare documenti e scambiare informazioni.

Con specifico riferimento all'uso degli smartphone durante lo svolgimento dell'attività didattica si evidenzia, alla luce della nota ministeriale 3392 del 16.06.20025, **il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici.**

Si precisa, altresì, che il sopradescritto divieto non trova applicazione qualora l'uso del cellulare sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

L'utilizzo di dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come tablet, pc, e lavagna elettronica per finalità didattiche resta confermato secondo le consuete modalità organizzative per come esplicitate in aula dal docente. L'utilizzo di dispositivi personali per attività didattiche previa autorizzazione del docente deve essere conforme alle esplicitate regole dell'istituto relativamente alla sicurezza ed al rispetto della privacy.

Si sottolinea inoltre come ai sensi dell'art. 3 DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" Art. 3 (Doveri) gli studenti hanno il dovere di:

- assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all' art. 1 (comma 3);
- osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4)".

Per come evidenziato nella summenzionata nota ministeriale rilevanti, ricerche scientifiche internazionali hanno dimostrato la stretta e diretta connessione fra l'utilizzo degli smartphone in aula ed il livello di apprendimento conseguito dai discenti, costituendo detti dispositivi non solo una notevole causa di distrazione ma anche, in caso di uso eccessivo, di perdita di concentrazione e di memoria e di ben altre più gravi conseguenze.

Con questo Regolamento si precisa che **ogni dispositivo elettronico, durante l'orario scolastico va tenuto spento** e riposto nello zaino e/o nelle apposite sacche numerate in classe e/o negli armadietti posti nel corridoio che si possono noleggiare, **salva apposita autorizzazione dell'insegnante per certificate e motivate necessità personali.**

Qualora lo studente ponga in essere un uso improprio e/o non autorizzato del cellulare o di altro dispositivo elettronico, esso potrà essere preso in consegna dal docente che lo custodirà sulla cattedra fino al termine della lezione, lo consegnerà poi in Vicepresidenza ove potrà essere ritirato, a partire dal giorno successivo, esclusivamente da uno dei genitori o da soggetto da questi delegato, in caso di studente minorenni, o anche dallo studente stesso, se maggiorenne. Al momento del ritiro e prima di consegnare il cellulare in vicepresidenza il docente chiederà allo studente di togliere la Sim e/o di spegnere il cellulare e di bloccarlo con una password, non nota alla scuola, per l'accensione o sblocco.

Nel caso in cui lo studente si opponesse alla presa in consegna del suddetto dispositivo, il docente provvederà sia ad annotare l'accaduto sul Registro Elettronico, che a convocare, previo contatto telefonico, un genitore, per il giorno successivo, al fine di scoraggiare il ripetersi dello spiacevole evento.

Ogni circostanza legata all'uso improprio del proprio dispositivo è sanzionata come indicato in tabella.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Esse hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità della infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle sue conseguenze, sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente sanzionato la scuola offre sempre la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica ed extrascolastica.

Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, e quelle connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse, come uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

È comunque legittima l'azione disciplinare anche a fronte di condotte che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità scolastica stessa o dei singoli appartenenti. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica.

Le sanzioni disciplinari principali previste sono:

1. Richiamo verbale;
2. Nota: in cui si descrive il fatto accaduto; deve essere chiara e tempestiva, scritta sul Registro Elettronico, comminata dal docente;
3. Ammonizione: descrizione dei fatti e motivazione comminata dal Dirigente Scolastico (anche su richiesta dei docenti) e consegnata per iscritto alla famiglia;
4. Sospensione entro i 15 giorni: descrizione di fatti con motivazione. Comminata sempre dal Consiglio di Classe nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, seguendo apposita procedura.

In particolare nelle ipotesi di sospensione fino a due giorni il provvedimento deve prevedere il coinvolgimento dello studente/studentessa in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti posti in essere dai quali è scaturito il provvedimento disciplinare.

Nelle ipotesi di sospensione superiore a due giorni lo studente/studentessa deve essere coinvolto nello svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate individuate negli appositi elenchi predisposti dagli enti territoriali competenti. Le sopradescritte attività deliberate dal cdc, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, possono eventualmente proseguire anche successivamente al rientro in classe dello studente.

5. Sospensione superiore ai 15 giorni e allontanamento dalla comunità scolastica: con relazione

descrittiva dei fatti e motivazione. Comminata dal Consiglio di Istituto seguendo l'apposita procedura.

In caso di ricorso, ulteriori organi competenti sono: l'Organo di Garanzia Interno e l'Organo di Garanzia Regionale. Ciascun Organo ha facoltà di cumulare alla sanzione disciplinare principale una sanzione accessoria.

Le sanzioni accessorie sono:

- Esclusione dalle uscite didattiche;
- Esclusione dai viaggi scolastici.

Tenuto conto di quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento e delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche apportate con il D.P.R. n. 235/2007, l'Organo Competente, ossia, il Docente, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari con le forme di pubblicità prescritte in corrispondenza delle relative infrazioni.

TABELLA DELLE SANZIONI

<i>N.</i>	<i>Comportamento sanzionato</i>	<i>Organo competente nel disporre la sanzione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Pubblicità del provvedimento sanzionato</i>
1	Espressioni e gesti irrispettosi verso i componenti della comunità scolastica (epiteti, parolacce, sottintesi volgari) e bestemmie.	Docente e/o Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico.	Nota disciplinare o Ammonizione scritta.	Annotazione sul Registro Elettronico. Invio comunicazione scritta alla famiglia. da riportare il giorno successivo controfirmata dai genitori.
2	Disturbo durante le lezioni e mancanze plurime ai doveri di diligenza, quali a titolo esemplificativo: – presentarsi alle lezioni in ritardo; – presentarsi alle lezioni privi di materiale; – disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; – tenere comportamenti scorretti al cambio d'ora e negli spostamenti interni.	Docente e/o Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico.	Richiamo verbale. Nota scritta sul Registro Elettronico. Ammonizione.	Annotazione sul Registro Elettronico. Invio comunicazione scritta alla famiglia da riportare il giorno successivo controfirmata dai genitori.
2bis	Reiterazione dei comportamenti sopra descritti (punti 1-2) per 3 e/o 5 volte a seconda della gravità dell'infrazione.	Dirigente Scolastico o Coordinatore di classe per l'Ammonizione; Consiglio di Classe Allargato nei casi di sospensione.	Nota scritta sul Registro Elettronico. Ammonizione scritta. Sospensione da 1 a 3 giorni su decisione del Consiglio di Classe Allargato.	Invio comunicazione scritta alla famiglia con annotazione sul Registro Elettronico e provvedimento di Ammonizione consegnato allo studente, da riportare il giorno successivo controfirmato dai genitori. In caso di Sospensione avvio di procedura ai sensi dell'art.7 Legge 1990 n 241.
3	Ripetersi, per almeno 5 volte , di assenze e/o ritardi, anche al rientro dagli intervalli, non adeguatamente giustificati .	Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico.	Nota scritta sul Registro Elettronico. Ammonizione scritta da consegnare allo studente, annotare sul Registro Elettronico e far controfirmare dai genitori,	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite Registro Elettronico e comunicazione scritta consegnata allo studente da far controfirmare dal genitore entro il giorno successivo.

			con lavoro socialmente utile fino a 5 ore.	
4	Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici e nel cortile.	Coordinatore di classe e/o Responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico.	Nota scritta sul Registro Elettronico. Ammonizione scritta e/o sanzione pecuniaria di legge.	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico e comunicazione scritta consegnata allo studente da far controfirmare dal genitore entro il giorno successivo con relativo pagamento della sanzione pecuniaria.
5	Uscita dall'aula non autorizzata.	Docente, Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe Allargato.	Nota scritta sul Registro Elettronico. Ammonizione scritta Lavoro socialmente utile da 1 ora a 5 ore da svolgersi dopo l'orario scolastico.	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite Registro Elettronico e comunicazione scritta consegnata allo studente da far controfirmare dal genitore entro il giorno successivo.
6	Disturbo serale o notturno in hotel durante i viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe Allargato.	Ammonizione scritta. Lavoro socialmente utile di 1 ora in aggiunta all'orario scolastico per 5 giorni.	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite Registro Elettronico e comunicazione scritta consegnata allo studente da far controfirmare dal genitore entro il giorno successivo.
	Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (3-6).	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni a seconda della gravità dell'infrazione.	Avvio di procedura ai sensi dell'art.7 Legge 1990 n 241 - Istruttoria con data per difesa e convocazione del Consiglio di Classe Allargato.
7	Prima segnalazione di uso non autorizzato del cellulare e/o di qualsiasi altro supporto, durante le ore di lezione, per qualsiasi uso	Docente dell'ora;	Nota del docente sul Registro Elettronico.	Nota sul Registro Elettronico;
R7bis	Seconda segnalazione di uso non autorizzato del cellulare e di qualsiasi altro supporto, durante le ore di lezione, per qualsiasi uso	Docente dell'ora; Dirigente Scolastico o Coordinatore di classe;	Se persiste l'uso non autorizzato del cellulare e/o altri dispositivi simili, secondo il principio della gradualità della sanzione, si procederà con: – Nota sul registro ed ammonizione scritta del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe;	Nota del docente sul Registro Elettronico Ammonizione scritta da riportare controfirmata dai genitori il giorno seguente
7 ter	Recidiva dell'uso non autorizzato del cellulare e di qualsiasi altro supporto, durante le ore di lezione, per qualsiasi uso	Docente dell'ora; Dirigente Scolastico o Coordinatore di classe; Consiglio Classe Allargato.	– Sospensione da 1 a 5 giorni.	Nota del docente sul Registro Elettronico Convocazione del Consiglio di Classe Allargato ed avvio di procedura ai sensi dell'art.7 Legge 1990 n 241.
7 quater	Utilizzo di cellulare e/o di qualsiasi altro dispositivo simile durante lo svolgimento di una verifica scritta e/o orale	Docente dell'ora; Dirigente Scolastico o Coordinatore di classe; Consiglio Classe Allargato.	Sospensione di 1 giorno	Nota del docente sul Registro Elettronico Convocazione del Consiglio di Classe Allargato ed avvio di procedura ai sensi dell'art.7 Legge 1990 n 241.
8	Disturbo grave e continuato durante le lezioni; falsificazione di firme e/o alterazione di risultati.	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni.	Comunicazione scritta ai genitori ed avvio di procedura ai sensi dell'art. 7 Legge 1990 n. 241.

9	Danneggiamento di arredi e attrezzature scolastici.	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni con il risarcimento del danno o ripristino del bene	Comunicazione scritta ai genitori e avvio di procedura ai sensi dell'art. 7 Legge 1990 n. 241.
10	Uso di sostanze psicotrope e/o di alcolici a scuola.	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni.	Comunicazione scritta alla famiglia di ciascun allievo e avvio di procedura ai sensi dell'art. 7 Legge 1990 n. 241.
11	Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica.	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Comunicazione scritta alla famiglia di ciascun allievo e avvio di procedura ai sensi dell'art. 7 Legge 1990 n. 241.
11bis	Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni (7,8,9,10,11).	Consiglio di Classe Allargato	Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni.	Comunicazione scritta alla famiglia dello studente e avvio di procedura ai sensi dell'art. 7 Legge 1990 n. 241.
12	Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso	Consiglio di Classe Allargato	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Convocazione del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
13	Pubblicare, su Social Network e in ogni applicazione web, video girati di nascosto, in cui siano state riprese persone appartenenti alla comunità scolastica filmate senza il loro consenso.	Consiglio di Classe Allargato	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Convocazione del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori ai sensi della Legge 547/93 art. 615 quinquies c.p.
14	Inviare messaggi offensivi: a) che contengano insulti, minacce nei confronti della singola persona e che possano configurarsi come diffamazione o calunnia; che incitino al razzismo, all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede e/o credenza politica; che incitino al non rispetto delle opinioni altrui; che contengano materiale pornografico, violento o offensivo oppure includano un collegamento a un sito Web per adulti; che istighino la copia illegale o non autorizzata delle opere di altri protette da copyright; che implicino la trasmissione di posta indesiderata, di "catene" o di mass mailing non richieste; che incitino o istighino ad attività o imprese illegali o lesive della persona e forniscano informazioni e/o istruzioni relative ad attività illegali; b) che includano foto di altre persone pubblicate senza il loro consenso; tentativi di impersonare un altro iscritto o un'altra persona (falsare,	Consiglio di Classe Allargato	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Convocazione del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori ai sensi dell' art. 615 ter c.p.; art. 595 c.p.; art. 612 c.p.

	<p>impersonare in modo segreto, o altrimenti travisare la propria identità.);</p> <p>caricare, pubblicare, inviare per e-mail o sms, trasmettere o altrimenti rendere disponibile ogni genere di materiale contenente virus o qualsiasi altro codice, file o programmi progettati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di software, hardware o attrezzature per le telecomunicazioni;</p> <p>c) diretti a molestare, provocare o ingannare qualcuno;</p> <p>d) che si configurino come atti di cyberbullismo lesivi della comunità scolastica.</p>			
15	Furti. Spaccio di sostanze stupefacenti.	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia e segnalazione alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p.
16	Fatti o reati avvenuti all'interno della scuola che possono comportare offesa all'altrui dignità e/o violazione della normativa vigente in materia di riservatezza-privacy.	Consiglio di Classe Allargato.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia e segnalazione alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali
	Recidiva e/o accertamento della volontà dolosa dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia, segnalazione alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori.
17	Violenze intenzionali e/o molestie sessuali.	Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia, segnalazione alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori.
18	Fatti o reati avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; danneggiamento doloso o colposo grave di strutture (quali, a mero titolo esemplificativo, i casi di incendi e/o allagamenti e/o manomissione grave di dispositivi di sicurezza o altri fatti di pari e particolare rilevanza).	Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia, segnalazione alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori.
19	Recidiva e/o particolare accertata gravità e dolo dei fatti di cui al capoverso precedente; violenza contro la persona, gravi ingiurie, danneggiamento grave alle strutture.	Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia, segnalazione alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali e alle Autorità Scolastiche Superiori.
20	Diffusione di messaggi pornografici o pedopornografici.	Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (con esclusione dagli scrutini finali e/o	Comunicazione alla famiglia, segnalazione alla Autorità giudiziaria e alle Autorità Scolastiche Superiori.

			dall'Esame di Stato).	
21	Recidiva e/o accertata particolare gravità di fatti che costituiscano pericolo per la Comunità Scolastica ed allarme sociale dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni, constatata l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica stessa.	Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'Esame di Stato).	Comunicazione alla famiglia, segnalazione alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori.

Art. 4 - Cyberbullismo

Il presente Regolamento, vista l'ampia diffusione nel mondo della scuola di questa forma di bullismo, che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari Social Network e dei telefoni cellulari, ha previsto, nei punti 2, 12, 13 e 14 della TABELLA, fattispecie sanzionabili anche per condotte extra-scolastiche. Definito dalla normativa come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo", il cyberbullismo risulta di particolare gravità anche per la difficoltà nell'esercizio del diritto all'oblio: un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene grave quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet nella rete internet.

Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni, può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale e talvolta risulta complesso cancellare in rete le tracce di quanto diffuso.

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia, violenza privata, atti persecutori o trattamento illecito di dati personali o immagini, commessi mediante la rete internet nei confronti di altro individuo, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato occorrerà una segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli organi competenti (Carabinieri, Polizia Postale, Procura per il Tribunale dei Minorenni, se il reato è commesso da un minore, Procura della Repubblica, se il reato è commesso da un adulto) ed una segnalazione al Garante dei Minori.

Per tutti gli ulteriori dettagli e modulistica da utilizzare, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO e relativi allegati.

Art. 5 - Garanzie offerte dal procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare si compone di quattro fasi:

- **Fase dell'iniziativa.** Si apre a cura del Dirigente Scolastico (o del Coordinatore di classe) allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenni. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie entro un certo termine, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria, di norma il Coordinatore di classe di appartenenza dello studente, tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.
- **Fase istruttoria.** Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati e i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca entro 5 giorni altresì il Consiglio di Classe Straordinario completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione.
Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura. In questi termini si esprime anche il disposto di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998, secondo il quale: *"Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto"*.
Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti, del segretario verbalizzante, firmato dal presidente e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.
- **Fase decisoria.** In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento — come già detto — dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in

prima istanza il provvedimento stesso.

- **Fase integrativa dell'efficacia.** Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Art. 6 - Le impugnazioni all'Organo di Garanzia

Impugnazione di primo grado

Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto all'Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla irrogazione.

L'Organo di Garanzia Interno è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante degli studenti, e da un rappresentante dei genitori. Ogni componente effettivo è affiancato da un supplente che subentrerà in caso di assenza o conflitto di interesse.

L'organo di garanzia resta in carica due anni scolastici. I membri possono essere riconfermati e in caso di cessazione anticipata (rinuncia, trasferimento, decadenza), il componente è sostituito entro 30 giorni.

L'Organo di Garanzia Interno viene convocato dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso; il predetto organo decide nei 10 giorni successivi alla convocazione; esso accoglie o respinge il ricorso, ovvero può disporre una diversa sanzione non più grave di quella impugnata.

Anche la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è deliberata con un provvedimento motivato scritto che viene formalmente comunicato al ricorrente.

È data comunicazione al soggetto proponente il ricorso e ad eventuali interessati dell'avvio del procedimento delle date di convocazione in modo da consentire la presentazione di memorie scritte o l'audizione.

Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Classe Allargato e dell'Organo di Garanzia Interno devono essere assunte a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto). In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti direttamente coinvolti nel fatto oggetto del procedimento hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione (ad esempio se il membro è direttamente coinvolto nella sanzione, parte dell'organismo che l'ha irrogata o è genitore dello studente interessato). È data altresì a tutte le altre componenti la facoltà di votare o di esprimere la propria astensione.

Impugnazione di secondo grado

Contro la decisione dell'Organo di Garanzia Interno o contro l'omessa decisione nei termini previsti (rigetto del ricorso) è prevista una ulteriore possibilità di impugnazione ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998: "Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali

degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un dirigente suo delegato”.

Il termine per la presentazione del ricorso scritto è di 15 giorni; la direzione dell'Organo di Garanzia Regionale esprime un parere vincolante entro 30 giorni, prorogabili per ulteriori 15 per esigenze istruttorie.

Art. 7 – Varie

Qualunque procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/90 la quale, regolando il procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Particolare attenzione merita il caso in cui il comportamento anti disciplinare integri anche una fattispecie di **reato**. Il comma 9 dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 statuisce che: "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”. Per quanto possibile, si applica il successivo comma 9 bis anche per l'ipotesi di recidiva e quella di atti violenti particolarmente gravi. Esso dispone che "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

Inoltre, ai sensi dell'**art. 5 della legge 150 /2024**, si sottolinea che:

qualora il voto di comportamento sia inferiore ai 6/10, il Consiglio di Classe dovrà deliberare la non ammissione all'Esame di Stato o alla classe successiva;
nel caso di valutazione periodica comporterà il coinvolgimento dello studente **in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale** al fine di sollecitare e promuovere la comprensione delle motivazioni e delle ricadute dei comportamenti posti in essere dai quali è scaturito il predetto voto di comportamento.

Nel caso in cui **il voto di comportamento sia pari ai 6/10, il Consiglio di Classe dovrà sospendere il giudizio e assegnare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**. In caso di mancata consegna di tale elaborato o di valutazione insufficiente, lo studente con sospensione di giudizio non sarà ammesso alla Classe successiva.

Allorché gli studenti di classe V abbiano ottenuto **un voto di comportamento pari ai 6/10, il Consiglio di Classe assegnerà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da discutere in sede di colloquio dell'Esame conclusivo del ciclo di studi**.

Infine si evidenzia che **il punteggio più alto della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**.

ALLEGATO 1

Attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica

Tutte le attività svolte all'interno dell'Istituto verranno effettuate sotto la supervisione di uno o più docenti designati dal Consiglio di Classe e per i quali verrà stabilita una forma di compensazione oraria.

Attività proposte e realizzate all'interno dell'Istituto:

1. Riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
2. Produzione di un elaborato su un tema opportunamente indicato dal Consiglio di Classe;
3. Riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali;
4. Svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica;
5. Aiuto allo svolgimento di alcune mansioni sotto la supervisione di un collaboratore scolastico;
6. Affiancamento al responsabile dei laboratori;
7. Affiancamento al responsabile della biblioteca.

Attività proposta e realizzata all'esterno dell'Istituto:

- Affiancamento allo svolgimento di alcune mansioni in una struttura di accoglienza.

Sommario

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI

<u>Premessa</u>	pag. 1
<u>Art. 1 - Doveri degli studenti</u>	pag. 2
<u>Art. 2 - Infrazioni disciplinari</u>	pag. 2
<u>Art. 3 - Sanzioni disciplinari</u>	pag. 4
<u>Tabella delle sanzioni</u>	pag. 5
<u>Art. 4 Cyberbullismo</u>	pag. 9
<u>Art. 5 - Garanzie offerte dal procedimento disciplinare</u>	pag. 10
<u>Art. 6 - Le impugnazioni all'Organo di Garanzia</u>	pag. 11
<u>Impugnazione di primo grado</u>	pag. 11
<u>Impugnazione di secondo grado</u>	pag. 11
<u>Art. 7 - Varie</u>	pag. 12
ALLEGATO 1	
<u>Attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica</u>	pag. 13